



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1490 DEL 08.05.2024**  
**Corte Sportiva di Appello n. 32**

Seduta del 08.05.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Cava dei Tirreni Bkball, codice FIP 052360, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 1353 del 26/04/2024, relativo alla gara n° 7321 del Campionato Divisione regionale 1, con cui al tesserato Luigi Iannone veniva comminata la squalifica per due gare ai sensi dell'art. 33,3/2 b;
- sentito il presidente della reclamante società, sig. Emilio Maddalo, il quale conferma che il reclamo è stato proposto esclusivamente in relazione alla squalifica del tesserato Luigi Iannone e che non va quindi presa in considerazione la successiva mail del 7 maggio, in ogni caso inammissibile in quanto tardiva; precisa che erroneamente gli arbitri hanno individuato nella persona dello Iannone il soggetto che avrebbe sferrato calci nei confronti degli avversari;
- sentito il primo arbitro, sig. Mario Donzelli, il quale conferma quanto scritto nell'allegato a referto, precisando di aver visto il tesserato Iannone sferrare calci agli avversari mentre si trovava su uno dei primi scalini della gradinata;
- rilevato che dall'istruttoria risulta confermato il comportamento tenuto dal tesserato Iannone; rilevato altresì che il predetto non risulta avere alcun precedente disciplinare e che quindi può applicarsi l'attenuante di cui all'art. 21,4 RG;

**PQM**

In parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Luigi Iannone la sanzione della squalifica di una giornata, ai sensi degli art. 33,3/2b e 21,4 RG.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 08 maggio 2024

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati